

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 216CGF – RIUNIONE DELL'8 APRILE 2010**

1° COLLEGIO composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO SIG. PIRAINO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 – PER ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010)

2) RECLAMO A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE D IN CORSO, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 5 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA NELL'ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, visti i reclami; premesso che:

- la A.C. Palazzolo ed il signor Daniele Piraino hanno proposto reclamo, con il quale hanno richiesto il proscioglimento, avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in data 21.1.2010, ha sanzionato la società con la sanzione di punti 2 in classifica e il Piraino con l'inibizione per anni 3 e mesi 6.

Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale traevano origine dall'accoglimento del deferimento della Procura Federale nei confronti del Piraino, per rispondere della violazione di cui all'art. 7 comma 1 C.G.S., reo di aver posto in essere illecito sportivo attraverso le condotte descritte nell'atto di incolpazione e, comunque, finalizzate ad alterare il risultato della gara Palazzolo/Città di Vittoria del 7.6.2009, e della società Palazzolo, ai sensi dell'art. 4 comma 5 C.G.S., per responsabilità presunta in relazione all'illecito sportivo commesso a suo vantaggio dal Piraino, soggetto estraneo alla società stessa.

Tanto premesso la Corte osserva che i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Le motivazioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto concerne la posizione del Piraino, appaiono immuni da censure. Le modalità di perpetrazione degli illeciti, che emergono chiaramente dagli elementi raccolti in fase di indagine, ed in particolare dalle dichiarazioni accusatorie che appaiono gravi, precise e concordanti, individuano quale ideatore del *pactum sceleris* il Piraino medesimo; per quanto concerne la posizione dell'A.C. Palazzolo, la riconosciuta responsabilità del primo e, soprattutto, l'indiscutibile vantaggio che si sarebbe prodotto in capo alla stessa, non possono che farla ritenere responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S., non essendo scaturiti neanche dalle tesi difensive dell'incolpata, assolutamente prive di riscontri oggettivi, elementi tali da far insorgere il ragionevole dubbio che scriminerebbe i comportamenti contestati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge i reclami come sopra proposto dal signor Piraino Daniele e dall'A.C. Palazzolo A.S.D. di Palazzolo Acreide (Siracusa).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO A.S.D. TERRANOVA TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE' AMMENDA DI €2.000,00;**
- **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. D'ALESSIO GIAMPIERO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANDERSON DIAS DA LIMA E JORGE AUGUSA DA CUNHA,**

INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIAORO/TERRANOVA TERRACINA DEL 29.5.2009 (Delibera del Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 119 del 2.3.2010)

La società Coil Lignano Sabbiadoro presentava ricorso all'esito della gara Coil Lignano/Terranova Terracina del 29.5.2009 con riguardo alla posizione di 2 calciatori Anderson Dias da Lima e Jorge Agusa da Cunha che sarebbero stati irregolarmente tesserati.

Con Com. Uff. n. 9/2009 il sostituto Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La Procura Federale, in data 16.11.2009 riscontrava l'ipotesi della violazione in riferimento al Com. Uff. n. 101 Beach Soccer in merito al tesseramento di calciatori extracomunitari a favore della società Terranova Terracina.

Il 2.3.2010, con Com. Uff. n. 119 il Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, statuiva che i suddetti calciatori non possedevano titolo per prendere parte alla gara de qua e deliberava la perdita della gara con il punteggio di 0 -10 a carico dell'A.S.D. Terranova Terracina, l'ammenda di €2000,00 squalificava per 2 gare i calciatori in questione, inibiva, infine il dirigente della società Terracina signor D'Alessio, fino a tutto il 15.8.2010.

Con atto del 9.3.2010 a firma del citato signor G. D'Alessio, veniva chiesto che fosse dichiarato inammissibile il reclamo della società Lignano così annullandosi la decisione, comunque riducendosi l'ammenda e la durata dell'inibizione inflitta al presidente nonché applicare la sola sanzione della perdita della gara e della squalifica dei calciatori.

Osserva questa Corte come l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato sottoscritto dal citato G. D'Alessio, soggetto inibito e pertanto, il medesimo è inammissibile per tutte le richieste diverse da quella sua personale.

Ancora, non vi è prova in atti, dell'invio del reclamo alla controparte.

L'impugnazione è pertanto valida solo ed esclusivamente nell'interesse proprio di colui il quale l'ha sottoscritta essendo così inammissibile, per i restanti capi della decisione gravata.

Nel merito i tesseramenti sono avvenuti non in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente della F.I.G.C. così come risulta dalla relazione della Procura Federale a cui viene integralmente fatto rinvio.

Ciò non di meno sotto il profilo della buona fede si rileva che i calciatori sono stati impiegati sulla scorta di un affidamento costituito dal rilascio – seppur irregolare – del tesseramento. Sotto questo profilo, pertanto, mancando l'elemento soggettivo l'interessato deve essere mandato assolto dalla contestazione e sul punto deve quindi essere riformata la decisione di I grado.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Terranova Terracina di Terracina (Latina) in ordine alla posizione del sig. D'Alessio Giampiero, annullando la sanzione dell'inibizione inflittagli e lo dichiara inammissibile nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. LENO AVVERSO L'OBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ALLENATORE DEMATTÈ LUIGI LA SOMMA DI €3.526,00 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)

La Associazione Calcio Leno ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. a) e c) C.G.S. del Lodo Arbitrale n. 142/89 con il quale è stato accolto il ricorso dell'allenatore della stessa Luigi Demattè con condanna alla corresponsione dell'importo di € 3.500,00 oltre interessi. Sostiene infatti la ricorrente che non è stato rispettato il principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale e essa non è stata messa in condizioni di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra parte e di formulare le proprie osservazioni.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Infatti, come deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 21.12.2009, l'art. 39 C.G.S. disciplina la revocazione al comma 1 disponendo che *"Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti..."*.

Per tale disposizione, sono dunque impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono *"la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali"*.

Il Collegio Arbitrale non è tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata. Non può neppure farsi rientrare tra *"gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"*. Questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale.

Neppure la revocabilità delle decisioni arbitrali può essere affermata in via d'interpretazione.

Dal combinato disposto delle due norme in esame emerge che il ricorso per revocazione è stato disciplinato solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati e con propri corpi giudicanti nell'apparato federale e che costituiscono nel loro complesso il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, danno a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico.

Nel caso in esame, il signor Demattè, per ottenere il riconoscimento delle spettanze previste dall'accordo economico concluso con l'A. C. Leno che, a suo dire, non gli erano state corrisposte dalla società di appartenenza, si è avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che assegna agli allenatori dilettanti *"la facoltà di adire il Collegio Arbitrale competente per il contenzioso concernente il premio di tesseramento annuale e il rimborso delle spese chilometriche"*.

In base alle considerazioni che precedono deve concludersi che il ricorso proposto dall'A.C.Leno, non essendo prevista la revocabilità del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Leno di Rovereto (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO SIG. GAGLIONE ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER UNA GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS-CASARANO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

Il signor Rosario Gaglione, in qualità di tesserato della F.C. Turris 1944 ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con riferimento alla gara Turris/Casarano del 21.3 u.s. e consistente nella inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 C.G.S. per una gara effettiva "per avere, prima dell'inizio della gara, tenuto condotta caratterizzata da aggressività verbale nei confronti dei calciatori della squadra avversaria".

A sostegno del suo reclamo diretto ad ottenere l'annullamento della sanzione il Gaglione ha affermato di non aver tenuto alcun comportamento aggressivo, limitandosi a richiedere l'allontanamento delle persone non autorizzate ad essere presenti negli spogliatoi prima dell'inizio della gara.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato al ricorrente è stato puntualmente riportato nel rapporto del Direttore di gara ed è tale da non giustificare l'annullamento della sanzione comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Gaglione Rosario e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SESTESE/RIVOLI DEL 13.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 15.3.2010)

Con tempestivo e rituale ricorso del 16.3.2010 l'U.S. Sestese Calcio interponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione assunta in prime cure dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 83 del 15.3.2010) con la quale si infliggeva al sodalizio lombardo la sanzione dell'ammenda di € 250,00 perché propri sostenitori, per tutta la durata dell'incontro Sestese/Rivoli del 13.3.2010, avevano insultato ed offeso l'arbitro.

I motivi di doglianza, peraltro al limite dell'inammissibilità in quanto del tutto generici, si sostanziano in una negazione dei fatti; le proteste sarebbero circoscritte agli episodi relativi a due rigori concessi alla squadra avversaria che avrebbero scatenato una minima disapprovazione da parte di un ristretto gruppo di sostenitori. Concludeva, quindi, per una riduzione della sanzione irrogata.

Alla fissata udienza dell'8.4.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere respinto.

La Corte osserva come gli atti di gara, ed in particolare il referto redatto dall'arbitro, evidenzino, senza ombra di dubbio, la natura gravemente ingiuriosa delle espressioni utilizzate dal pubblico all'indirizzo del direttore di gara parole che nulla condividono con un legittimo esercizio del diritto di critica.

Del tutto congrua, infine, deve considerarsi la sanzione inflitta.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Sestese di Sesto Calende (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO composto dai signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RECLAMO A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TEMPESTA LEONARDO SEGUITO GARA MONTEROTONDO/DERUTA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

Con ricorso del 26.3.2010 AS Deruta ha presentato reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo, come da Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010, per la squalifica di due giornate inflitta al calciatore Tempesta Leonardo. La ricorrente offre una propria ricostruzione dei fatti, sostenendo che il Tempesta abbia solo urtato la porta degli spogliatoi, senza scalciarla, e mette in rilievo il progresso "curriculum" del Tempesta medesimo, che nel passato non avrebbe mai riportato sanzioni per comportamenti violenti o deplorevoli.

Questa Corte non può non considerare, in assenza di ogni altro elemento, il fatto storico così come rappresentato dal Commissario di campo (dotato - come noto - di particolare forza probatoria), fatto correttamente proprio dal Giudice Sportivo e sanzionato quale condotta gravemente antisportiva.

In assenza di ogni altro elemento, alla luce di detta assorbente considerazione, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge reclamo come sopra proposto dall'A.S. Deruta di Deruta (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUAKUPUTU DORIS SALOMO SEGUITO GARA BOJANO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

Con ricorso dell'1.4.2010 la Civitanovese Calcio ha presentato ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di squalificare il calciatore Fuakuputu Doris Salomo per tre giornate effettive, per avere "a gioco in svolgimento colpito con un pugno al volto un calciatore avversario". La ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica, offrendo una propria ricostruzione dei fatti tale da configurare il comportamento del tesserato quale "condotta gravemente antisportiva" e non "condotta violenta".

Questa Corte ha rilevato preliminarmente che il referto arbitrale - che rinvia sul punto a quello dell'assistente - poteva apparire lacunoso in quanto specifica che il signor Fuakuputu "colpiva con un pugno, a gioco in svolgimento", senza indicare a quale parte del corpo fosse diretto il pugno medesimo. Ha quindi proceduto a sentire telefonicamente l'assistente, il quale ha specificato che il pugno era indirizzato al volto dell'avversario.

Questa Corte ritiene quindi che il Giudice Sportivo, con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto arbitrale, ha, in modo corretto, fatto applicazione del disposto dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate.

In assenza di ogni altro elemento, il fatto storico non può che essere ricostruito per come rappresentato nel referto arbitrale, quest'ultimo dotato - come noto - di particolare forza probatoria.

Alla luce di detta assorbente considerazione la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge reclamo come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 5 agosto 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete